



**AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA**

Deliberazione del Direttore Generale

Adottata in data 30 Giugno 2005

N. Progr. 1139

AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA
SERVIZIO GESTIONE CLIENTI,
PIANI E MARKETING

1 1 LUG 2005

PERVENUTO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' LIBERO
PROFESSIONALE INTRAMURALE DEL
PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE
PROFESSIONALITA' DEL RUOLO
SANITARIO.

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE:

Gest. Clienti-Piani Mark.

Relazioni Pubblico

PER CONOSCENZA:

Direttore Generale

Direttore Amm.vo

Direttore Sanitario

Servizio Affari Generali

Acquisti

Dirigenza Amm.va di Sede Ospedaliera

Bilancio Progr. Finanz.

Tecnico

Controllo Gestione

Legale

Prev.ne e Prot.ne San.

Sistemi Informativi

Sviluppo e Gest. Ris. Um.

Aggiorn. Formaz. Perm.

Sorveglianza Sanitaria

Servizio Infermieristico

Dir. Med. OCM

Dir. Med. OP

Coordinamento Comunicazione

Serv. Amm. Area Sanitaria

A tutti i Primari

A tutti i Direttori

Ospedale Vagleggio

Tecnico Progetto OCM

Qualità e Accreditamento

Statistica

ESEGUIBILE ai sensi di Legge
dal 30/06/2005

Il Responsabile Servizio Affari Generali
F.to Poli

PUBBLICATA a norma di Legge, a decorrere
dal 08/07/2005

Il Responsabile Servizio Affari Generali
F.to Poli

TRASMESSA al Collegio Sindacale il 08/07/2005

RICEVUTA dal Collegio Sindacale il 08/07/2005

Il Responsabile Servizio Affari Generali
F.to Poli

AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE IN DATA 30 GIU 2005

N. Progress. 1139

Pag. 1

OGGETTO : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURALE DEL PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DEL RUOLO SANITARIO

Il sottoscritto Direttore Generale

Premesso :

- che con deliberazione n. 255 del 22.2.2001 quest'Azienda ha provveduto ad approvare il regolamento per la disciplina dell'attività resa in regime libero professionale;
- che con deliberazione n. 360 del 11.2.2005 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto ad integrare le linee guida a disciplina dell'attività libero professionale approvate con DGR n. 1049 del 2.5.2001;
- che in relazione a tale integrazione quest'Azienda ha provveduto ad aggiornare il citato regolamento, in particolare con riferimento al sistema di controlli ed ai relativi provvedimenti sanzionatori;

Vista la deliberazione n. 360 del 11.2.2005 della Giunta Regionale del Veneto
Visto la deliberazione di quest'Azienda n. 255/2001;

Sentite le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e del ruolo sanitario;

Su proposta del responsabile del Servizio Gestione Clienti Piani e Marketing;

Acquisito agli atti il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di adottare il regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramurale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del



ruolo sanitario, come da testo allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

Verona, lì 30 GIU 2005

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Valerio Alberti)



**AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA**

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'
LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURALE
DEL PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE
PROFESSIONALITA' DELLA DIRIGENZA
DEL RUOLO SANITARIO**



SOMMARIO

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - *Premesse*

Articolo 2 – *Attività libero professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario*

Articolo 3 – *Categorie professionali*

Articolo 4 – *Copertura assicurativa*

Articolo 5 – *Personale universitario*

Articolo 6 – *Individuazione degli operatori di supporto all'attività libero professionale*

Articolo 7 – *Tipologia di attività libero professionali*

Articolo 8 – *Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi*

Articolo 9 – *Ripartizione proventi e trattamento economico*

Articolo 10 – *Modalità di autorizzazione e controllo*

Articolo 11 – *Provvedimenti sanzionatori*

Articolo 12 – *Liste di attesa*



Articolo 13 - *Volumi di attività*

Articolo 14 - *Organismo paritetico di promozione e verifica*

Articolo 15 - *Limitazioni*

Articolo 16 - *Attività libero professionale extramurale*

CAPO II – SPAZI DESTINATI ALL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURALE

Articolo 17 - *Individuazione degli spazi e definizione dell'organizzazione oraria all'interno dell'Azienda per l'esercizio dell'attività libero professionale*

Articolo 18 - *Individuazione degli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'Azienda*

CAPO III - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE AMBULATORIALE

Articolo 19– *Modalità di svolgimento dell'attività ambulatoriale*

Articolo 20 – *Tariffa per visita in ambulatorio*

Articolo 21– *Visita in ambulatorio con prestazione strumentale*

Articolo 22– *Visite in ambulatorio con piccoli interventi medici o chirurgici*



Articolo 23– *Attività ambulatoriale specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio*

CAPO IV – ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE IN REGIME DI RICOVERO

Articolo 24– *Attività libero professionale in regime di ricovero*

Articolo 25 – *Medico di fiducia*

Articolo 26 – *Modalità di accettazione e di gestione del ricovero*

Articolo 27 – *Modalità di prenotazione*

Articolo 28 – *Modalità di pagamento*

CAPO V – ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURALE SVOLTA AL DI FUORI DELL'AZIENDA

Articolo 29 – *Attività libero professionale al di fuori dell'Azienda*

Articolo 30 – *Attività ambulatoriale in spazi reperiti dall'Azienda*

Articolo 31 – *Attività ambulatoriale in studi privati*

Articolo 32 – *Attività in regime di ricovero in spazi reperiti dall'Azienda*



CAPO VI – ALTRE ATTIVITA' A PAGAMENTO

Articolo 33 – *Attività di consulenza*

Articolo 34 – *Attività libero professionale svolta in strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale o non accreditate*

Articolo 35 – *Attività aziendale a pagamento*

Articolo 36 – *Attività non rientranti nella libera professione intramurale*

Articolo 37 – *Attività di consulto*

Articolo 38 – *Libera professione a domicilio*

CAPO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 39 – *Modifiche al regolamento*

Articolo 40 – *Norma finale*



CAPO I – Principi Generali**Articolo 1 – Premesse**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività libero professionale intramurale, effettuata dal personale della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale e dal personale della dirigenza del ruolo sanitario che ha optato per il rapporto esclusivo, con l'obiettivo di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva all'utenza.
2. E' interesse dell'Azienda introdurre e favorire l'attività libero professionale del personale sanitario medico e della dirigenza del ruolo sanitario, pubblicizzandola adeguatamente, purché essa rappresenti realmente l'espressione di una libera scelta dell'utente, garantendo, nel rispetto dei diritti della privacy dello stesso utente un'adeguata informazione sulle modalità di accesso alle prestazioni libero professionali con particolare riguardo:
 - all'elenco dei sanitari che esercitano la libera professione;
 - al tipo di prestazioni erogabili;
 - alla scelta della struttura;
 - alle modalità di prenotazione;
 - alla previsione complessiva di spesa per ciascuna tipologia di prestazione, inclusi gli eventuali accertamenti diagnostici;
 - agli orari previsti per l'attività ambulatoriale.
3. L'Azienda s'impegna a consentirne l'esercizio a tutti i dirigenti medici e del ruolo sanitario che ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni, in modo tale che l'attività non divenga concorrenziale nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.
4. Ai fini del corretto rispetto di quanto previsto dal presente regolamento s'individuano e definiscono le seguenti attribuzioni aziendali:
 - al Servizio Gestione Clienti Piani e Marketing compete la gestione dei singoli processi amministrativi tesi allo svolgimento dell'attività libero professionale. Tale gestione avviene in stretta sinergia con il Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria per gli aspetti di natura economico - contabile e fiscale e con il Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane per gli aspetti retributivi;
 - alle Direzioni Mediche di presidio, avvalendosi della collaborazione dei responsabili delle singole unità operative sanitarie, cui è attribuita la responsabilità della



definizione ed erogazione di volumi di attività oggetto di programmazione (budget) compete la verifica e la gestione degli aspetti organizzativi e logistici, quali l'individuazione degli spazi e degli orari, dei posti letto, delle attrezzature, del personale di supporto;

- alla Direzione Generale di propria iniziativa e/o su proposta dell'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica, di cui al successivo articolo 14 compete la definizione degli indirizzi generali in materia di libera professione intramurale, nonché l'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale e l'irrogazione di sanzioni;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico compete la corretta informazione all'utente;
- al Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane compete la gestione dei debiti orari;
- all'Organismo di Verifica, di cui all'articolo 14 del presente regolamento, compete la valutazione ed il controllo sull'attività libero professionale, nonché la proposta al Direttore Generale dell'irrogazione di sanzioni.

Articolo 2 - Attività libero professionale intramurale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario

1. A tutto il personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate.
2. L'Azienda, fino alla realizzazione di proprie strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramurale, in regime di ricovero ed ambulatoriale, intra ed extra ospedaliera, intraprende tutte le iniziative, previste dalle vigenti disposizioni nazionali, regionali e contrattuali in materia, per consentire ai dirigenti medici e sanitari l'esercizio della libera professione intramurale anche fuori dell'Azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per attività libero - professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita, in regime ambulatoriale, comprese le attività di diagnostica strumentale e di



- laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere sia territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o d'assicurazioni o fondi sanitari integrativi. Tale attività si svolge al di fuori dell'orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e di guardia e non è consentita nei casi che ostacolano la normale attività lavorativa,
4. Il personale interessato allo svolgimento dell'attività libero professionale, in ogni sua forma, deve garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali e degli obblighi derivanti a tal proposito dalle norme vigenti. In particolare, l'attività libero professionale non può comportare per ciascun dirigente un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività in regime di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia della complessità delle prestazioni.
 5. In ogni caso il volume di attività complessiva resa in regime libero professionale non può essere superiore al volume complessivo di attività ambulatoriale - divisionale e di ricovero istituzionale.
 6. Fermi restando i principi normativi e le norme regolamentari in vigore, per il personale universitario si rimanda a quanto stabilito in sede di commissione paritetica.

Articolo 3 - Categorie professionali

1. Lo svolgimento dell'attività libero professionale intramurale, in tutte le sue forme, è consentita solo ed esclusivamente al personale della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale e dal personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per il rapporto esclusivo.
2. Le disposizioni, di cui al presente regolamento, relative all'attività libero professionale intramurale ed alle modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, si applicano a tutto il personale medico chirurgo, odontoiatria e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché ai soli fini dell'attribuzione degli istituti economici, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale.
3. La libera professione deve essere prestata nella disciplina di appartenenza, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.



4. La libera professione si esercita, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di ricovero diurno e di ricovero ordinario, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso, di assicurazioni o di fondi integrativi sanitari.
5. Premesso che l'effettivo esercizio della libera professione è lasciata alla facoltà degli aventi diritto, coloro che ne faranno richiesta saranno inseriti in un apposito elenco nominativo, distinto per specialità, ed indicante luogo, orari di visita e tariffa. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato e reso noto al pubblico attraverso idonee iniziative, a cura del Servizio Gestione Clienti, Piani e Marketing.

Articolo 4 - Copertura Assicurativa

1. L'Azienda assumerà tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti medici e sanitari, comprese le spese di giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, compresa la libera professione intramurale, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. L'Azienda stipulerà apposita polizza assicurativa in favore dei dirigenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per le prestazioni di servizio.
3. In tali casi è fatto salvo il diritto del dirigente al rimborso delle altre spese documentate ed autorizzate dall'azienda per lo svolgimento del servizio.

Articolo 5 - Personale universitario

1. Per il personale universitario con funzioni assistenziali e appartenente alle categorie professionali, indicate all'articolo 3 del presente regolamento, le incompatibilità vanno accertate nel rispetto della normativa, prevista per l'esercizio dell'attività libero professionale.
2. L'Azienda assumerà tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, comprese le spese di giudizio, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente



- alla loro attività, compresa la libera professione intramurale, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
3. Fermi restando i principi normativi e le norme regolamentari in vigore, per il personale universitario si rimanda a quanto stabilito in sede di commissione paritetica.

Articolo 6 - Individuazione degli operatori di supporto all'attività libero professionale.

1. L'Azienda provvede a fornire il personale di supporto per lo svolgimento dell'attività libero professionale, in orario di servizio o in orario aggiuntivo.
2. La partecipazione, fuori dell'orario di lavoro, ad attività di supporto dell'attività libero professionale è volontaria.
3. Il personale di supporto è distinto:
 - a) personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio;
 - b) personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare la libera professione;
 - c) personale che collabora per assicurare l'esercizio della libera professione.
4. Il personale interessato dovrà presentare apposita domanda e sarà, di norma, scelto, dal singolo professionista sulla base della specifica esperienza professionale. Il rispetto degli orari previsti per l'effettuazione delle attività medesime deve essere rilevabile dal confronto con i cartellini di timbratura attestanti l'attività resa istituzionalmente. Il Responsabile di struttura è trimestralmente tenuto a compilare apposita scheda dalla quale risulti, con riferimento ad ogni figura professionale facente parte dell'équipe di supporto, l'indicazione dell'orario effettivamente reso dal personale nel trimestre precedente per lo svolgimento dell'attività libero professionale.
5. Qualora il personale indicato svolga tale attività al di fuori dell'orario di servizio, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attività libero professionale intramurale, a specifici compensi da determinare con apposito atto aziendale, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria.



Articolo 7 - Tipologia di attività libero professionali

1. L'esercizio dell'attività libero – professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:
 - a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell'utente, del singolo professionista cui è richiesta la prestazione;
 - b) attività libero professionale a pagamento svolte in équipes all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
 - c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente, in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con la stessa;
 - d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d'attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.
2. Si considerano prestazioni erogate nel regime, di cui alla lettera d) del comma 1, anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

Articolo 8 - Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi

1. Nella fissazione delle tariffe per l'attività libero professionale l'Azienda terrà conto dei seguenti criteri generali:



- a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica strumentale e di laboratorio, la tariffa è riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni, così come predefiniti per singole specialità;
- b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital, di cui all'articolo 7, lett. a), b) e c) del presente regolamento, la tariffa forfetaria è definita tenendo conto dei livelli di partecipazione alla spesa delle Regioni;
- c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi – pro quota- anche forfetariamente stabiliti, per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;
- d) le tariffe di cui alla lettera c) non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'Azienda può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa;
- e) le tariffe sono verificate annualmente;
- f) nell'attività libero professionale di équipe, di cui all'articolo 7, lettere b), c) e d) del presente regolamento, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene – da parte dell'Azienda – su indicazione della équipe stessa;
- g) le tariffe delle prestazioni libero professionali, di cui all'articolo 7, lettera a) del presente regolamento, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dall'Azienda nel rispetto dei vincoli ordinistici, in contraddittorio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per le attività, di cui all'articolo 7, lettera c), se svolta individualmente;
- h) per le attività, di cui alla lettera c) dell'articolo 7, la tariffa è definita dall'Azienda, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi;
- i) l'Azienda, nella fissazione della tariffa, individua la quota percentuale destinata a se stessa, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, in relazione ai prezzi di mercato;
- j) un'ulteriore quota, da concordare nel rispetto della normativa contrattuale vigente, comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero



professionale, al netto della quota a favore dell'Azienda, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e sanitarie – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramurale. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello minimo, percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale;

- k) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero la tariffa, applicata all'utente terrà conto della quota per l'eventuale comfort alberghiero.
2. E' facoltà del professionista ridurre o rinunciare alla propria quota, sia per prestazioni individuali sia per prestazioni svolte in équipe. In tal caso la tariffa sarà costituita dalle restanti quote.

Articolo 9 - Ripartizione proventi e trattamento economico

1. I criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivante dalle tariffe libero professionali in favore:
 - a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio;
 - b) del personale della dirigenza sanitaria che opera in regime di esclusività e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare la libera professione;
 - c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio della libera professione; saranno oggetto di specifiche intese con le Organizzazioni Sindacali e successivamente recepite da appositi atti aziendali.
2. I compensi derivanti dall'attività libero professionale sono liquidati con le stesse modalità adottate per il restante pagamento del trattamento economico, con l'esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali (non previste per i dirigenti medici e sanitari) essendo, detti compensi, assimilati, ai soli fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.
3. Alla liquidazione dei compensi spettanti al personale universitario eventualmente riscossi dall'Azienda Ospedaliera provvede l'Università degli Studi di Verona cui



saranno accreditati gli importi stessi, distintamente per ciascun sanitario interessato, contestualmente a quelli del personale ospedaliero.

Articolo 10 - Modalità di autorizzazione e controllo

Modalità di autorizzazione

1. L'opzione per il rapporto esclusivo comporta per il personale della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale e del personale della dirigenza del ruolo sanitario la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
2. I dirigenti medici e sanitari che optano per il rapporto esclusivo ed intendano esercitare la libera professione individuale o in équipe devono essere autorizzati dalla Direzione Generale, su proposta del Servizio Gestione Clienti Piani e Marketing, previa verifica da parte delle Direzioni Mediche di presidio. La richiesta deve essere fatta su apposito modulo, indicando:
 - a) *per l'attività individuale:*
 - la specialità;
 - la sede in cui intendono esercitare l'attività;
 - le modalità di svolgimento: orario e giorni;
 - l'onorario medico;
 - l'eventuale utilizzo di personale di supporto;
 - le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio connesse alla visita.
 - b) *per l'attività d'équipe:*
 - la specialità;
 - l'eventuale composizione dell'équipe con l'indicazione del capo - équipe;
 - l'eventuale utilizzo di personale di supporto;
 - l'uso di attrezzature;
 - i beni di consumo eventualmente utilizzati.
3. Modifiche a quanto autorizzato, al comma 2, potranno essere, di norma, richieste annualmente salvo particolari eccezioni.



Modalità di controllo

4. Al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento, di garantire l'attività istituzionale e di salvaguardare la piena tutela all'utenza che sceglie il canale libero professionale, l'Azienda prevede una serie di controlli, periodici e a campione, tesi a verificare che l'attività libero professionale della singola Unità Operativa non sia prevalente rispetto a quella libero professionale.
- A tale scopo le Direzioni Mediche di presidio, per quanto di rispettiva competenza, sulla base dei dati forniti dal Servizio Gestione Clienti Piani e Marketing (per l'attività libero professionale) e dall'Unità Controllo di Gestione (per l'attività istituzionale) effettueranno semestralmente, relativamente a ciascuna Unità Operativa sanitaria, il controllo incrociato tra l'attività ambulatoriale istituzionale, quale definita in sede di budget (visite rese ad esterni) e quella libero professionale, ai fini di individuare le UU.OO.:
- in cui il rapporto tra attività libero professionale ed istituzionale è maggiore di 1 e la lista d'attesa supera gli standard previsti dalla Regione;
 - in cui il rapporto tra attività libero professionale ed istituzionale è maggiore di 1 e la lista d'attesa è in linea con gli standard previsti dalla Regione;
 - in cui il rapporto tra attività libero professionale ed istituzionale è minore di 1 e la lista d'attesa supera gli standard previsti dalla Regione;
 - in cui il rapporto tra attività libero professionale ed istituzionale è minore di 1 e la lista d'attesa è in linea con gli standard previsti dalla Regione;
5. Al fine di valutare e verificare che il volume orario reso in regime libero professionale dal singolo professionista non sia prevalente rispetto a quello reso in regime istituzionale, l'Azienda prevede una serie di controlli periodici ed a campione.
- In particolare il Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane verificherà puntualmente trasmettendo all'Organismo, di cui al successivo articolo 14, il riepilogo delle eventuali non conformità riguardo
- il confronto, effettuato periodicamente ed a campione, tra la rilevazione dell'orario di lavoro istituzionale e l'orario di effettuazione delle visite;
 - il confronto tra volume orario complessivo svolto dal singolo professionista in attività istituzionale ed il volume orario reso in attività libero professionale,



attraverso il controllo incrociato delle timbrature dell'una e dell'altra attività, tenendo conto dei volumi di attività effettuati.

6. Al fine di valutare e verificare che l'attività libero professionale del singolo professionista sia conforme a quanto previsto dall'autorizzazione, di cui al precedente comma 2, l'Azienda prevede il seguente controllo:
 - il Servizio Gestione Clienti Piani e Marketing verificherà puntualmente trasmettendo all'Organismo, di cui al successivo articolo 14, i riepiloghi delle eventuali non conformità riguardo il confronto, effettuato a campione, tra attività prenotata (lista delle prenotazioni) ed attività effettuata (registrazione e documentazione delle riscossioni effettuate), nonché delle eventuali variazioni relativamente alle tariffe dichiarate ed autorizzate ai professionisti interessati.

Articolo 11- Provvedimenti sanzionatori

1. Al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento, il Direttore Generale, sulla base delle determinazioni e dei pareri espressi dall'Organismo paritetico di promozione e verifica, provvede ad irrogare le sanzioni, di cui ai successivi paragrafi, alle Unità Operative e/o ai singoli professionisti che si rendano responsabili di violazioni, che saranno riscontrate con le modalità, di cui al precedente articolo 10.
2. L'Unità Operativa coinvolta o l'interessato potranno, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, produrre tutta la documentazione necessaria per la propria difesa ed essere sentiti dall'Organismo paritetico di promozione e verifica.
3. Le violazioni che saranno oggetto di sanzioni saranno le seguenti:
 - a) *rapporto tra attività libero professionale ed istituzionale maggiore di 1 e lista d'attesa inferiore agli standard previsti dalla Regione*
Qualora si verifichi tale inosservanza si prevede una segnalazione formale al responsabile dell'Unità Operativa con l'invito a riportare il valore del rapporto nel rispetto dei limiti di legge.
 - b) *rapporto tra attività libero professionale ed istituzionale maggiore di 1 e lista d'attesa superiore agli standard previsti dalla Regione*
Qualora si verifichi tale inosservanza si prevede:



- la segnalazione formale al responsabile dell'Unità Operativa con l'invito a riportare il valore del rapporto nel rispetto dei limiti di legge entro 3 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione;
- se reiterata, interverrà la sospensione dell'attività fino al raggiungimento del rispetto dei limiti di legge.

c) *svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'orario di lavoro*

Qualora si verifichi tale inosservanza si prevede:

- la diffida all'interessato, con il recupero orario di quanto dovuto, ed una multa pecuniaria pari ad un valore corrispondente da un minimo del doppio ad un massimo di dieci volte l'onorario indicato per l'attività libero professionale – come prima visita – dal professionista interessato, ferma restando la segnalazione all'autorità competente;
- se reiterata, interverrà la sospensione dell'attività di 1 mese, ferma restando la segnalazione all'autorità competente;

d) *mancato riscontro tra attività prenotata e attività pagata*

Qualora si verifichi tale inosservanza si prevede il recupero forzoso di una quota pari a quella non incassata ed interverrà la contestuale sospensione dell'attività per 1 mese, ferma restando la segnalazione all'autorità competente.

A tal proposito ed al fine di evitare di incorrere nella sanzione, l'interessato dovrà mensilmente fare formalmente pervenire al Servizio Gestione Clienti Piani e Marketing la giustificazione delle visite prenotate ma non effettuate. Tale controllo incrociato potrà essere effettuato attraverso il controllo dei fogli prenotazione e d'incasso che il Servizio Gestione Clienti Piani e Marketing puntualmente fornisce all'interessato.

4. Qualora l'attività venga svolta durante periodi di ferie, di turni di pronta disponibilità, di malattia, di infortunio si provvederà il recupero forzoso di una quota pari a quella incassata e la contestuale sospensione dell'attività per 1 mese.

Articolo 12 - Liste d'attesa

1. Al fine di assicurare che l'attività libero – professionale comporti, di norma, la riduzione delle liste d'attesa per l'attività istituzionale delle singole specialità, l'Azienda concorda con i singoli dirigenti e con le équipes, tenendo conto dei carichi di lavoro, i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in



- relazione ai volumi di attività libero professionale con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia.
2. Il Direttore Sanitario formula i criteri sulla formazione delle liste d'attesa e vigila sul rispetto degli stessi.
 3. L'attivazione della libera professione aziendale deve, di norma, comportare in ambito istituzionale una riduzione, a parità di domanda, dei tempi di attesa sia dell'attività specialistica ambulatoriale, sia dell'attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, sia dell'attività in costanza di ricovero, e sarà sottoposta a verifica della commissione, prevista all'articolo 14, del presente regolamento.
 4. Le liste di attesa sono gestite sotto la diretta sorveglianza dei responsabili delle unità operative nel rigoroso rispetto dell'ordine cronologico delle avvenute richieste di prenotazione, così come memorizzate nel sistema informatizzato centrale, fatte salve motivate esigenze.
 5. L'organizzazione dei turni deve consentire l'esercizio dell'attività libero professionale, secondo regole di durata annuale, concordate dal responsabile dell'unità operativa con tutto il personale sanitario interessato.
 6. Le disposizioni così come concordate sono formalizzate dal responsabile del servizio e portate a conoscenza della Direzione Sanitaria, cui spetta la sorveglianza del rispetto delle norme, che effettuerà i controlli di competenza anche avvalendosi del servizio informatico.

Articolo 13 - Volumi di attività

1. L'esercizio dell'attività libero professionale intramurale non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. L'attività libero professionale intramurale, quindi, non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni.
2. L'Azienda negozia, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse



assegnate. Di conseguenza, concorda con i singoli dirigenti i volumi orari autorizzati per la libera professione e con le singole équipes i volumi di attività libero professionale intramurale. L'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte dell'Organismo di Verifica, di cui all'articolo 13 del presente regolamento, e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto di attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni, di cui al presente articolo.

Articolo 14 - Organismo paritetico di promozione e verifica

1. E' istituito, con provvedimento formale, un apposito organismo di verifica a composizione paritetica costituito da quattro rappresentanti dell'Azienda e da tre rappresentanti, designati dalle OO.SS. della dirigenza medica e sanitaria, maggiormente rappresentative, e da un rappresentante dell'Università con il compito di rilevare il rispetto e gli effetti del presente regolamento sull'organizzazione del lavoro e di consentire eventuali proposte di modifica.
2. All'organismo di verifica competono:
 - il controllo e la valutazione dei dati generali relativi all'attività libero professionale e dei suoi effetti sull'organizzazione complessiva, con particolare riguardo al controllo del rispetto di quanto concordato con i singoli dirigenti e con le équipes, che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale. Il controllo va effettuato semestralmente;
 - la segnalazione al Direttore Generale dei casi in cui si manifestino variazioni quali - quantitative ingiustificate tra le prestazioni istituzionali e quelle rese in libera professione intramurale;
 - l'espressione del parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni ai dirigenti interessati.
3. Le funzioni di coordinamento della Commissione sono esercitate dal Direttore Sanitario o suo delegato. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi e della sua attività fornisce al Direttore Generale una relazione a cadenza almeno annuale, che dovrà essere trasmessa, a cura dello stesso Direttore Generale, alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Articolo 15 - Limitazioni



1. L'attività libero professionale è prestata nelle discipline di appartenenza. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole dell'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica, di cui al precedente articolo 14, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
2. L'autorizzazione è concessa per l'esercizio delle attività di prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione.
3. L'attività libero professionale può essere esercitata solo ed esclusivamente per le attività che l'Azienda garantisce in forma istituzionale. L'Azienda, può autorizzare l'esercizio dell'attività libero professionale anche per prestazioni non rese in regime istituzionale; l'attività libero professionale può essere svolta all'interno dell'Azienda o negli spazi autorizzati dalla stessa.
4. L'attività libero professionale non è consentita nelle attività di urgenza e di emergenza (pronto soccorso, terapia intensiva, unità coronariche, centro ustioni, servizi di rianimazione e dialisi), salvo tipologie di casi espressamente autorizzati dalla Direzione Sanitaria.
5. I dirigenti medici e sanitari con rapporto esclusivo possono chiedere il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo, con le modalità prevista dalla normativa vigente.
6. I dirigenti medici e sanitari che hanno optato per il rapporto esclusivo non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dal presente regolamento, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda.
7. Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
8. La libera professione in regime di ricovero è esclusa nei casi di pazienti ricoverati con carattere d'urgenza.
9. I posti letto riservati alla libera professione sono individuati, dalle Direzioni Mediche di presidio e sottoposte all'approvazione del Direttore Sanitario in



relazione ai flussi di domanda e nell'ambito delle percentuali previste dalla normativa vigente.

10. L'ammissione e la dimissione dei pazienti ricoverati in regime di attività libero professionale deve avvenire in orario concordato dal medico di fiducia con l'Unità Operativa interessata. I pazienti dovranno avere pari opportunità di accesso alle prestazioni nelle ore antimeridiane ed in quelle pomeridiane sia per l'attività ordinaria sia in regime libero professionale.

Articolo 16 - Attività libero professionale extramurale

1. E' confermato, per il personale della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale e dal personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramurale, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma della libera professione intramurale.
2. Per il personale della dirigenza medica del Servizio Sanitario Nazionale e dal personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramurale, è fatto divieto di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.
3. L'opzione per l'esercizio della libera professione extramurale comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza.
4. L'opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramurale può essere revocata ogni anno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



CAPO II – Spazi destinati all'attività libero professionale intramurale

Articolo 17- Individuazione degli spazi e definizione dell'organizzazione oraria all'interno dell'Azienda per l'esercizio dell'attività libero professionale

Attività ambulatoriale

1. I locali destinati alla libera professione ambulatoriale sono censiti e annualmente aggiornati con atto della Direzione Sanitaria, previa ricognizione delle Direzioni Mediche di presidio, all'interno di ciascun reparto presso gli ambulatori divisionali delle due sedi ospedaliere e presso il Poliambulatorio dell'Ospedale Policlinico, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve assicurare orari diversi per le due attività (istituzionale e libero professionale).
2. L'attività libero professionale ambulatoriale specialistica e di diagnostica strumentale e di laboratorio è svolta nell'ambito del servizio di appartenenza, prevedendo, orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ambulatoriale ordinaria e divisionale.
3. Qualora l'attività libero professionale, eccezionalmente ed ai fini di non provocare gravi disfunzioni cliniche organizzative, debba, per particolari prestazioni, essere programmata all'interno delle sedute o sessioni dedicate all'attività istituzionale, l'impegno orario dedicato all'attività libero professionale dovrà essere preventivamente segnalato alla Direzione dell'Unità Operativa, al fine di consentire alla stessa la programmazione del recupero del debito orario.
4. La Direzione Sanitaria fornirà all'Organismo Paritetico di Promozione e Verifica una relazione annuale sullo stato degli ambulatori e sul loro grado di utilizzo, al fine di consentire all'Azienda di ottimizzare gli spazi a disposizione per l'attività libero professionale.

Attività libero professionale in regime di ricovero

5. Gli spazi destinati all'attività libero professionale in costanza di ricovero sono reperiti:
- all'interno dei reparti e presso il 6° Piano dell'Ospedale Geriatrico della sede di Borgo Trento;
 - all'interno dei reparti e presso l'8° Piano dell'Ospedale Policlinico "G. Rossi" della sede di Borgo Roma.



5. Ogni reparto dovrà essere dotato di almeno una stanza, separata e distinta, da destinare agli utenti che scelgono il canale libero professionale, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consente l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza, qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive aree dipartimentali. L'organizzazione e la gestione sarà disciplinata sulla base dei criteri e degli indirizzi definiti, anche su indicazione dei responsabili di Unità Operativa, dalle Direzioni Mediche di presidio ed approvate dalla Direzione Sanitaria.
6. In via del tutto eccezionale, se per ragioni tecnico organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati, il dirigente e/o l'équipe può chiedere che l'attività sia effettuata durante l'orario di lavoro con le modalità di cui al successivo articolo 24.

Articolo 18 - Individuazione degli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale al di fuori dell'Azienda

1. Il Direttore Generale, nel caso in cui ricorra l'impossibilità di reperire in misura esauriente idonei spazi interni necessari per lo svolgimento ordinario dell'attività libero professionale ambulatoriale ed in regime di ricovero e fino alla realizzazione di ulteriori idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramurale in regime di ricovero ed ambulatoriale, deve, nel rispetto della normativa vigente, accendere convenzioni con strutture private, non accreditate, esterne o di autorizzare studi privati, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda, al fine di reperire ulteriori spazi, fatte salve diverse disposizioni che potranno intervenire.
2. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento in spazi esterni, dovrà essere sottoposta ad approvazione del Direttore Generale.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale in strutture private, non accreditate, sarà disciplinata con appositi atti aziendali.



CAPO III – Attività libero professionale ambulatoriale**Articolo 19 - Modalità di svolgimento dell'attività ambulatoriale**

1. Tale attività può essere svolta in forma individuale e/o d'équipe. Essa può essere resa con o senza personale di supporto.
2. Tale attività deve essere preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Tale attività deve essere svolta nella disciplina di appartenenza, per eventuali deroghe si rimanda all'articolo 14 del presente regolamento.
4. Tale attività deve essere effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, per eventuali deroghe si rimanda all'articolo 16 del presente regolamento.
5. Le prestazioni da rendere in regime ambulatoriale libero professionale comprendono:
 - a. visite in ambulatorio;
 - b. visite in ambulatorio con prestazioni strumentali;
 - c. visite in ambulatorio con piccoli interventi medici o chirurgici;
 - d. attività ambulatoriale specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
6. Le prenotazioni, distinte rispetto all'attività istituzionale, sono effettuate presso le strutture individuate ed autorizzate dalle Direzioni Mediche di presidio, attraverso l'utilizzo esclusivo delle agende informatizzate ed allo scopo dedicate, che conterranno i giorni, gli orari e le tariffe oggetto dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10.

La manutenzione delle agende sarà a cura del Servizio Gestione Clienti Piani e Marketing, in stretta sinergia con le Direzioni Mediche di presidio.
7. Le strutture individuate sono
 - l'Ufficio Prenotazioni Libera Professione dell'Ospedale Civile Maggiore;
 - l'Ufficio Prenotazioni Libera Professione dell'Ospedale Policlinico "G. Rossi";
 - le segreterie delle singole Unità Operative, preventivamente autorizzate,
8. Le tariffe devono rispettare i principi generali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Articolo 20 - Tariffa per visita in ambulatorio

1. Le tariffe per le visite specialistiche saranno determinate nel modo seguente:
- onorario
- cui sarà aggiunto:
- quota a favore dell'amministrazione per la copertura dei fattori di costo specifici e per spese generali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
 - quota standard per eventuale utilizzo di personale infermieristico di supporto.
2. Nel caso di rinuncia dell'onorario da parte del professionista la tariffa sarà così determinata:
- quota a favore dell'amministrazione, pari a € 20,00;
 - quota standard per eventuale utilizzo di personale infermieristico di supporto.
- Il pagamento delle visite avverrà tramite pagamento alle casse interne dell'Azienda, che rilascerà regolare fattura.

Articolo 21- Visita in ambulatorio con prestazione strumentale

1. Le tariffe per le visite specialistiche saranno determinate nel modo seguente:
- onorario
- cui sarà aggiunto:
- quota a favore dell'amministrazione per la copertura dei fattori di costo specifici e per spese generali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
 - quota proporzionale alla durata dell'impegno dell'eventuale utilizzo di personale di supporto, con adeguate competenze specialistiche;
 - quota a copertura dei costi del materiale derivanti dalla prestazione;
 - quota a copertura di ulteriori costi marginali per l'effettuazione della prestazione.
2. Nel caso di rinuncia dell'onorario da parte del professionista la tariffa sarà così determinata:
- quota a favore dell'amministrazione, pari a € 20,00;
 - quota proporzionale alla durata dell'impegno dell'eventuale utilizzo di personale di supporto, con adeguate competenze specialistiche;
 - quota a copertura dei costi del materiale derivanti dalla prestazione;
 - quota a copertura di ulteriori costi marginali per l'effettuazione della prestazione.
3. Il pagamento avverrà tramite pagamento alle casse interne dell'Azienda, che rilascerà regolare fattura.



Articolo 22 - Visite in ambulatorio con piccoli interventi medici o chirurgici

1. Le tariffe per le visite specialistiche saranno determinate nel modo seguente:
 - onorario
cui sarà aggiunto:
 - quota a favore dell'amministrazione per la copertura dei fattori di costo specifici e per spese generali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
 - quota proporzionale alla durata dell'impegno dell'eventuale utilizzo di personale di supporto, con adeguate competenze specialistiche;
 - quota a copertura dei costi del materiale derivanti dalla prestazione;
 - quota a copertura di ulteriori costi marginali per l'effettuazione della prestazione.
 2. Nel caso di rinuncia dell'onorario da parte del professionista la tariffa sarà così determinata:
 - quota a favore dell'amministrazione, pari a € 20,00;
 - quota proporzionale alla durata dell'impegno dell'eventuale utilizzo di personale di supporto, con adeguate competenze specialistiche;
 - quota a copertura dei costi del materiale derivanti dalla prestazione;
 - quota a copertura di ulteriori costi marginali per l'effettuazione della prestazione.
- Il pagamento delle visite avverrà tramite pagamento alle casse interne dell'Azienda, che rilascerà regolare fattura.

Articolo 23 - Attività ambulatoriale specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio

1. L'attività libero professionale può essere effettuata anche per le attività di diagnosi e cura, mediante l'utilizzo di apparecchiature e strutture in dotazione all'Azienda.
2. La tariffa della prestazione di diagnostica strumentale e di laboratorio sarà determinata da apposito tariffario aziendale, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8 del presente regolamento.
3. In particolare si dovrà tenere in considerazione:
 - quota al personale medico e ad altro personale dirigente sanitario;
 - quota al personale tecnico;
 - quota personale amministrativo;
 - quota spettante all'amministrazione per la copertura dei costi.



CAPO IV – Attività libero professionale in regime di ricovero

Articolo 24 - Attività libero professionale in regime di ricovero

1. L'attività libero professionale in favore di pazienti ricoverati è svolta dal singolo professionista o in équipe e vi concorrono i servizi ospedalieri.
2. Il Dirigente operante in libera professione è prescelto dal paziente, ed essendo medico di fiducia, assume il ruolo di capo équipe.
3. Il paziente ricoverato in regime di attività libero professionale ha diritto ad usufruire, alla stessa stregua di ogni altro degente, di tutte le prestazioni e di tutti i servizi ospedalieri forniti agli altri ricoverati, compresi gli accertamenti diagnostici (clinici, strumentali e di laboratorio), i trattamenti terapeutici, le consulenze specialistiche, sia ordinarie che urgenti.
4. Le modalità organizzative debbono prevedere per l'attività libero professionale in regime di ricovero, orari diversi da quelli stabiliti per l'attività ordinaria.
Se per ragioni tecnico organizzative non sia possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari differenziati, il dirigente e/o l'équipe può chiedere che l'attività sia effettuata durante l'orario di lavoro
5. La Direzione dell'Unità Operativa dovrà segnalare al Servizio Sviluppo e Gestione Risorse Umane ed al Servizio Infermieristico, qualora sia interessato il personale infermieristico o tecnico, l'impegno orario dedicato dal personale coinvolto all'effettuazione della prestazione libero professionale, indicando, nel contempo, modalità e termini del recupero del debito orario;
6. La gestione di eventuali posti – letto destinati alla libera professione in struttura comune a più unità operative dovrà essere disciplinata sulla base dei criteri e degli indirizzi definiti anche su indicazione dei responsabili di Unità Operativa, dalle Direzioni Mediche di presidio ed approvate dalla Direzione Sanitaria.

Articolo 25 - Medico di fiducia

1. Il medico di fiducia informa il Dirigente della Unità Operativa ove il paziente è eventualmente ricoverato sui piani diagnostici terapeutici formulati prima del ricovero. Il medico di fiducia, inoltre, verifica la corretta attuazione dei piani stessi e



della qualità delle prestazioni di fatto rese nonché del rispetto delle norme di legge e di quelle previste nel presente regolamento a tutela dei diritti del paziente.

2. Il medico di fiducia assume la responsabilità degli atti medici che effettua nella fase che precede il ricovero; durante il ricovero e nell'eventuale fase di controllo che segue il ricovero. Al medico di fiducia compete l'onere di formare l'équipe che andrà a dirigere, proponendola all'approvazione del paziente ed informandone il medico dirigente dell'Unità funzionale ove il paziente stesso sarà ricoverato.

Articolo 26 - Modalità di accettazione e di gestione del ricovero

1. Il ricovero dei pazienti paganti in proprio in regime libero professionale può essere disposto dietro specifica richiesta del paziente o di chi lo rappresenta. Da tale richiesta deve risultare che il richiedente è a conoscenza delle condizioni di ricovero, della tariffa, distinto per singola disciplina specialistica, delle prestazioni libero professionali alle quali sarà sottoposto il paziente, nonché delle équipe che parteciperanno alla trattazione dello specifico caso clinico.
2. I trasferimenti interni dei pazienti in attività libero professionale da e per i reparti comuni sono regolamentati come segue:
 - trasferimento da ricovero in libera professione a ricovero istituzionale; deve essere motivato per iscritto dal medico titolare, con argomentazioni di tipo clinico (imprevisto prolungamento della degenza, complicanze che richiedono assistenza in reparto specialistico, ecc.); il trasferimento deve essere concordato con i responsabili delle unità di degenza.
 - trasferimento da ricovero istituzionale a ricovero libero professionale; può essere motivato dall'instaurarsi di un rapporto libero professionale successivo al ricovero del paziente; in questa evenienza va data comunicazione scritta alla Dirigenza Medica di sede.

Articolo 27 - Modalità di prenotazione

1. La prenotazione si effettua, di norma, a cura dello stesso medico di fiducia, attraverso la presentazione del modulo di richiesta di prestazioni libero professionali e camera a pagamento alla segreteria di reparto. Il Responsabile dell'Unità



Operativa, sentiti i dirigenti interessati, provvede a formare, sulla base delle richieste ricevute, una lista di prenotazione secondo i seguenti criteri:

- ordine cronologico di presentazione;
- indice di severità.

Articolo 28 - Modalità di pagamento

1. Il richiedente deve essere in ogni caso preventivamente informato dell'onere finanziario presunto che dovrà sostenere. Inoltre dovrà essere compilato il modulo preventivo di spesa che contiene una dettagliata previsione delle prestazioni richieste a pagamento ed un analitico preventivo di spesa sottoscritto dal medico sulla base delle tariffe e firmato dal paziente per accettazione.
2. Nel caso in cui il paziente, d'intesa con il medico di fiducia, preferisca avvalersi, in corso di degenza, dell'opera di uno specialista di sua fiducia, nominativamente indicato tra quanti operano presso l'Azienda dovrà firmare l'apposito modulo "Richiesta di consulenza" recante l'indicazione dell'onorario previsto.
3. Il giorno del ricovero, prima di accedere al reparto, il paziente, o chi ne fa le veci, dovrà pagare il deposito cauzionale pari all'80% della tariffa stabilita per il trattamento previsto.
4. Le tariffe devono rispettare i principi generali, di cui all'articolo 8.
5. La tariffa sarà così determinata :
 - onorario
 - quota a favore dell'amministrazione per la copertura dei fattori di costo specifici e per spese generali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
 - quota percentuale di copertura del D.R.G., ai sensi della normativa vigente;
 - eventuale quota per il comfort alberghiero;
 - eventuale quota per il personale di supporto.
6. Nel caso di rinuncia dell'onorario da parte del professionista la tariffa sarà così determinata:
 - quota pari a € 150,00, a favore dell'amministrazione per la copertura dei fattori di costo specifici e per spese generali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
 - quota percentuale di copertura del D.R.G., ai sensi della normativa vigente;
 - eventuale quota per il comfort alberghiero;
 - eventuale quota per il personale di supporto.



CAPO V – Attività libero professionale intramurale svolta al di fuori dell’Azienda

Articolo 29 - Attività libero professionale al di fuori dell’Azienda

1. Fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti ed allo scopo di consentire l’esercizio dell’attività libero professionale intramurale in regime ambulatoriale e di ricovero, l’Azienda autorizza, nel rispetto della normativa vigente, i dirigenti medici e sanitari all’utilizzo, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda stessa e comunque al di fuori dell’impegno di servizio, di studi professionali privati o di strutture private non accreditate, con apposita convenzione.
2. Le modalità di svolgimento dell’attività libero professionale in spazi esterni saranno sottoposte alle seguenti condizioni :
 - preventiva comunicazione all’Azienda dei volumi di prestazioni, in ragione d’anno delle modalità di effettuazione e dell’impegno orario;
 - le tariffe sono definite dall’Azienda, d’intesa con i dirigenti interessati;
3. Le ricevute o fatture sono emesse su bollettario aziendale e l’importo corrisposto dall’utente è versato dal dipendente nelle casse dell’azienda.

Articolo 30 - Attività ambulatoriale in spazi reperiti dall’Azienda

1. L’Azienda individuerà strutture private, non accreditate, con le quali accendere apposite convenzioni per il reperimento di spazi esterni da destinare all’attività libero professionale.
2. Il dirigente dovrà presentare richiesta alla Direzione Sanitaria di svolgere attività ambulatoriale, al di fuori dell’Azienda. La Direzione Sanitaria valuterà la domanda ed esprimerà il proprio parere in proposito.
3. Nel caso di parere favorevole l’ufficio incaricato provvederà a definire assieme al medico la tariffa.
4. Il servizio di prenotazione e di incasso della prestazione sarà affidato dall’Azienda alla struttura individuata, secondo le modalità previste dalla convenzione.
5. Le tariffe per le visite specialistiche saranno determinate nel modo seguente :
 - onorario medicocui sarà aggiunto :



- quota a favore dell'amministrazione per la copertura dei fattori di costo specifici e per spese generali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
- quota a favore della struttura ospitante.

Articolo 31 - Attività ambulatoriale in studi privati

1. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali intramurali in regime ambulatoriale il Direttore Generale autorizza il personale dirigente medico e sanitario ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale. Nei predetti studi i dirigenti conservano le autorizzazioni esistenti per l'esercizio della propria attività professionale specialistica.
2. Il dirigente dovrà presentare richiesta alla Direzione Generale di svolgere attività ambulatoriale, al di fuori dell'Azienda.
3. La Direzione Generale valuterà la domanda e provvederà all'eventuale autorizzazione allo svolgimento di tale attività, definendone i volumi. In particolare, il dirigente medico dovrà dare preventiva comunicazione dei volumi di prestazioni, presunti, in ragione d'anno.
4. Nel caso di autorizzazione l'ufficio incaricato provvederà a definire assieme al medico la tariffa.
5. Il servizio di prenotazione e di incasso della prestazione sarà effettuato dall'Azienda.
6. Il dirigente autorizzato provvederà ad effettuare gli incassi su bollettario aziendale e s'impegnerà a versarli con le modalità stabilite alla cassa dell'Azienda.
7. Le tariffe per le visite specialistiche saranno determinate nel modo seguente :
 - onorariocui sarà aggiunto :
 - quota a favore dell'amministrazione per la copertura dei fattori di costo specifici e per spese generali, di cui all'articolo 8 del presente regolamento.
8. Tale attività deve essere svolta, di norma, in un'unica sede nell'ambito del territorio della regione; qualora il dirigente interessato svolga, da almeno un biennio, attività professionale in più sedi, il Direttore Generale, sentito l'Organismo, di cui al precedente articolo 14, può autorizzare, tenuto conto della specifica attività svolta,



della frequenza degli accessi e degli investimenti che il dirigente ha sopportato per l'attivazione delle singole sedi, la prosecuzione dell'attività, oltre che nella sede ubicata nella regione, anche in altra sede, secondo la normativa vigente.

Articolo 32 - Attività in regime di ricovero in spazi reperiti dall'Azienda

1. Fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali intramurale in regime di ricovero il Direttore Generale reperisce, con gli strumenti contrattuali più idonei, la disponibilità di spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) presso strutture non accreditate, da destinare ad attività professionale intramurale.



CAPO VI – Altre attività a pagamento**Articolo 33 - Attività di consulenza**

1. L'attività di consulenza del personale dirigente medico e sanitario per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'Azienda, costituisce particolare incarico dirigenziale.
2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio.
3. Tale attività può svolgersi :
 - a) in servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra l'azienda ed il terzo richiedente. La convenzione dovrà disciplinare:
 - i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - il compenso e le modalità di svolgimento;
 - b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro mediante apposita convenzione tra l'Azienda ed il terzo richiedente. La convenzione, oltre ad attestare che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà disciplinare :
 - la durata della convenzione;
 - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - l'entità del compenso;
 - motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto.
4. Il compenso per le attività, di cui ai punti a) e b), una volta confluuto in Azienda, sarà attribuito, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, al dirigente autorizzato all'effettuazione della consulenza con la retribuzione del mese successivo.



5. Tra le attività in consulenza si deve fare rientrare anche quella di certificazione medico legale resa dall'azienda per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Per i compensi si applica , quanto previsto al comma 4, del presente articolo.

Articolo 34 - Attività libero professionale svolta in altre strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale o non accreditate

1. Le attività libero professionali, richieste a pagamento da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, sono disciplinate da apposita convenzione.
2. Tali attività sono autorizzate solo se a carattere occasionale e preventivamente autorizzate di volta in volta con le modalità stabilite dalla convenzione, in cui risulterà disciplinato : il limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto conto, anche, delle altre attività svolte, l'entità, ove possibile, del compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione, le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi, la quota della tariffa spettante all'Azienda.
3. Gli onorari sono riscossi dalla struttura presso la quale il dirigente ha svolto l'attività, con bollettari forniti dall'Azienda; la struttura dedotte le quote di propria spettanza, versa all'Azienda ed al dirigente le quote spettanti. La struttura presso la quale il dirigente ha effettuato la prestazione è tenuta a rilasciare ricevuta della prestazione stessa su apposito bollettario messo a disposizione dall'Azienda.

Articolo 35 - Attività aziendale a pagamento

1. L'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta fuori dell'impegno di servizio, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata attività libero professionale intramurale e sottoposta alla disciplina per tale attività ovvero considerata come obiettivo incentivato con le specifiche risorse introitate, nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
2. Per le prestazioni, di cui al comma 1, un apposito atto aziendale stabilirà :



- i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche gli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
 - le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese, nel rispetto della normativa contrattuale vigente,
 - la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa per le prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, nel rispetto della normativa nazionale vigente,
3. L'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

Articolo 36 - Attività non rientranti nella libera professione intramurale

1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività :
 - a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
 - b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
 - c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
 - d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
 - e) partecipazione ai comitati scientifici;
 - f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale;
 - g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.



2. Le attività e gli incarichi, di cui al comma 1, possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'Azienda, che dovrà valutare, se in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.
3. Nessun compenso è dovuto per le attività, di cui al comma 1, qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio della onnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tenere conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

Articolo 37 - Attività di consulto

1. I consulti sono resi esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell'orario di servizio.
2. Essi possono essere prestati sia in favore di pazienti ricoverati all'interno dell'Azienda Ospedaliera che all'esterno ove richiesti da altra Azienda, Istituzione o Enti anche privati, escluse, in ogni caso, le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, ovvero su richiesta di singoli pazienti per prestazioni da rendere a domicilio.
3. L'onorario non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai minimi ordinistici. L'onorario del consulto è riscosso dall'Azienda che provvede ad attribuirne una quota al sanitario stesso, nella misura stabilita per la libera professione ambulatoriale.

Articolo 38 - Libera professione a domicilio

1. La prestazione libera professionale ambulatoriale può essere resa, su richiesta dell'assistito, a domicilio.
2. Tale attività va resa, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente tra medico ed assistito con riferimento all'attività libero professionale intramurale svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Azienda.



3. Il compenso e le modalità di pagamento saranno definite dal dirigente stesso, d'intesa con l'ufficio libera professione e non potrà essere superiore al doppio della tariffa – come prima visita – prevista all'interno dell'azienda.

Articolo 39 - Modifiche al regolamento

1. L'Azienda Ospedaliera si riserva di modificare le norme del presente Regolamento con apposito atto deliberativo.
2. L'attivazione, in forme sperimentali, di attività libero professionali individuali da svolgersi anche in forma associata da sanitari costituiti in Associazioni di Professionisti e la regolamentazione delle modalità di esercizio delle attività libero professionali autonome rese in favore dell'Azienda ed a questa commissionate da utenti singoli od associati, anche per la parte riguardante la ripartizione delle tariffe pattuite con i terzi, saranno disciplinate da appositi atti aziendali.

Articolo 40 - Norma finale

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, delle Leggi n. 724/94 e n. 662/96, del D.M. 31.07.1997, della Legge n. 448/98, del D.Lgs. 229/99, del D.Lgs. 517/1999 nonché le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali.
2. Per quanto attiene le altre attività richieste a pagamento da terzi in cessione di servizi si rimanda ad apposito regolamento aziendale.

